



CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Telematica Giustino Fortunato, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o Università, rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Scala, nato a Napoli il 14/10/1968, con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano, 12 - C.F. 920404606025

E

Il Tribunale di Benevento, con sede legale a Benevento (BN), Via Raffaele De Caro, cap. 82100, codice fiscale 80003150622, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Presidente, Dott.ssa Marilisa Rinaldi, nata a Napoli il 24/02/1955;

Premesso

che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;

Visto

Il Decreto Legislativo n. 18/2011;

Il Decreto Rettorale n. 64/2014 del 30 dicembre 2014 concernente l'emanazione del "regolamento di Ateneo dei tirocini curriculari ed extracurriculari";

Si conviene quanto segue:

ART. 1

(numero dei soggetti ammessi alla convenzione)

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n.10 *studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e al corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa, curriculum Impresa, Lavoro e Pubbliche Amministrazioni, per i quali l'attività non vale ai fini del praticantato.*

Il tirocinio può essere registrato in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le



TRIBUNALE DI BENEVENTO

condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.

La durata massima delle attività non potrà essere superiore a sei mesi e si articolerà dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 9:00 alle ore 14:00, per quaranta ore mensili complessive, secondo il calendario fissato dal tutor.

ART. 2

(esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)

Il tirocinio, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e né lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

Si svolgerà presso il Tribunale di Benevento e gli Uffici del Giudice di Pace di Benevento.

Con il tirocinio si intendono sviluppare le competenze tecnico professionali del tirocinante presso gli uffici giudiziari, con alternanza nei vari servizi, nella specifica gestione delle cancellerie giudiziarie nel rispetto delle mansioni affidabili. Si intendono affinare la conoscenza dei servizi di cancelleria ed ottenere un perfezionamento nello specifico settore di attività al quale è assegnato il tirocinante anche al fine di coadiuvare il personale amministrativo nello svolgimento delle relative incombenze e favorire il suo diretto supporto all'attività giurisdizionale. La collaborazione sarà particolarmente volta a supportare gli *"attori dell'ufficio per il processo"* per consentire la realizzazione degli obiettivi fissati nel programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, per l'anno in corso. La finalità primaria sarà quella di agevolare la progressiva eliminazione dell'arretrato e l'aggiornamento di tutti gli eventi relativi ai fascicoli processuali pendenti. Il tirocinante offrirà anche un'attività di supporto nella fascicolazione e sistemazione degli atti; nella redazione delle statistiche e dei report; nell'attività di protocollo, di stesura e diffusione di comunicazioni sotto il controllo del funzionario o cancelliere responsabile.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor indicato dal Soggetto Ospitante.



Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un “Progetto formativo” contenente le indicazioni relative ai tre soggetti coinvolti nell’attività e i rispettivi obblighi.

ART. 3

(modalità di svolgimento del tirocinio)

Le mansioni che saranno affidate ai tirocinanti e gli obiettivi posti sono i seguenti:

- attività di supporto nella riproduzione fotostatica degli atti;
- fascicolazione di atti e documenti, indicizzazione dei fascicoli processuali, collaborazione nell’attività di archiviazione;
- collaborazione nell’utilizzo dei programmi di videoscrittura o redazione delle tabelle. In particolare preciso obiettivo è di favorire tutti gli adempimenti connessi all’attività istruttoria e quelli successivi al deposito dei provvedimenti del giudice monocratico (compresa la preparazione e la verifica dei fascicoli fissati per l’udienza secondo il calendario del giudice procedendo ad una distinzione dei fascicoli processuali per materia, anno di iscrizione a ruolo, ritualità etc.);
- collaborazione nell’attività di notifica telematica;
- collaborazione – sotto il controllo del funzionario responsabile – nell’attività riguardante i depositi giudiziari, in particolare nella individuazione di tutti i fascicoli processuali per i quali è maturata la prescrizione al fine di consentire la successiva trasmissione al FUG delle relative somme;
- collaborazione nell’attività di tenuta, gestione, aggiornamento e controllo dell’albo dei CTU e dei Periti del Tribunale.

ART. 4

(obblighi del tirocinante)

L’accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell’effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all’art.2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- garantire le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D.Lgs 165/2001;
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio impegnandosi per iscritto a garantire tale riservatezza;
- attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e Ospitante attraverso i rispettivi tutor.

ART. 5

(obblighi assicurativi)

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 6

(oneri a carico della struttura ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;



TRIBUNALE DI BENEVENTO

- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART. 7

(attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)

Al termine dell'attività, il soggetto ospitante rilascerà all'*Università* e al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

ART. 8

(oneri finanziari)

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti ai corsi di Laurea indicati nell'art.1 non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

ART. 9

(trattamento dati)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici



TRIBUNALE DI BENEVENTO

quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n.2016/679.

ART. 10

(entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.

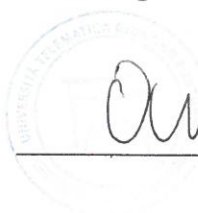
Il Soggetto Ospitante si riserva di sciogliere la Convenzione nei casi previsti dal paragrafo 4 della Circolare del Ministero della Giustizia del 13.10.2017. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Benevento, 25/10/2018

Università Telematica Giustino Fortunato

Il Rettore

Prof. Angelo Scala

Per il Tribunale di Benevento

Il Presidente

Dott.ssa Marilisa Rinaldi

